

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARCHIO, BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1987

Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sulla costituzione presso l'IRI e società collegate di fondi extrabilancio, sulla loro erogazione e sulle connesse responsabilità amministrative e politiche

ONOREVOLI SENATORI. — È di cognizione comune, perchè lungamente riportato da tutta la stampa nazionale, lo scandalo concernente i cosiddetti « fondi neri » dell'IRI.

Al riguardo sono in corso procedimenti giudiziari che hanno coinvolto, fra gli altri, l'ex presidente dell'IRI, senatore Giuseppe Petrilli.

Dalle indagini espletate e da quanto venuto a conoscenza attraverso anche dichiarazioni rese dall'ex direttore generale dell'IRI, Boyer, è risultata la costituzione da parte del presidente e dell'amministratore delegato di SCAI, ITALSTRADE e società ad esse collegate, signori Orlando e Moneta, in epoca anteriore al 1976, di una riserva extracontabile destinata a sopperire ad esigenze riservate per acquisire e gestire commesse a favore delle stesse ITALSTRADE e SCAI in mercati difficili.

I signori Orlando e Moneta medesimi avevano altresì dichiarato che, essendo cessati dalle loro funzioni, avevano richiesto al senatore Petrilli sia che le riserve potessero essere gestite sia che si studiasse il sistema perchè rientrassero nella contabilità delle due società.

La vicenda prevalica i suoi stretti aspetti giudiziari perchè investe chiare responsabilità di ordine politico ed amministrativo con particolare riferimento all'attività del Governo sia nelle scelte effettuate sia nella sua opera di doveroso controllo, del tutto insufficiente, quanto meno da parte del Ministero delle partecipazioni statali, come del resto esplicitamente riconosciuto dal Ministro allora in carica, onorevole Darida, il 6 marzo 1985, alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, alla quale ebbe solo in quel momento a dare atto della necessità di atti-

vare in ogni sede e ad ogni livello gli interessi dello Stato azionista.

Le responsabilità tuttavia non possono nè debbono essere circoscritte all'azione governativa.

È necessario andare più a fondo nell'indagine soprattutto per quanto riguarda le connessioni tra le istituzioni, il regime dei partiti, i contenuti e la discrezione delle scelte amministrative e socio-economiche, le funzioni e le libertà di gestione dei dirigenti delle aziende pubbliche, la loro assoluta e, come visto, incontrollata discrezionalità, conseguenza dei poteri eccezionali delegati ad essi dal regime convenzionale dei partiti di potere.

L'inchiesta dovrà acclarare attraverso quali meccanismi ed in direzione di quali beneficiari siano potute avvenire le lamentate deviazioni, al fine di colpire le responsabilità del sistema e dei suoi rappresentanti e porre un freno al dilagare della corruzione.

Attraverso l'espletata indagine pensiamo si possano anche individuare procedure idonee a chiudere o quanto meno limitare fortemente l'espansione del mercato delle tangenti tanto più grave quando proveniente dalle aziende a partecipazione statale e quindi dallo stesso Stato nelle sue articolazioni.

Sono questi i motivi che ci hanno consigliato di presentare il seguente disegno di legge per la costituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita una Commissione bicamerale d'inchiesta con il compito di accertare le esatte circostanze della formazione, della gestione e della destinazione dei fondi extrabilancio dell'IRI e, in particolare, delle società ITALSTRADE e SCAI a partire dall'inizio degli anni '70.

2. La Commissione ha in particolare il compito di accertare le esatte circostanze della formazione, della gestione e della destinazione dei fondi extrabilancio dell'IRI e, in particolare, delle società ITALSTRADE e SCAI a partire dall'inizio degli anni '70.

3. La Commissione ha in particolare il compito di accertare:

a) l'entità dei depositi sui conti di transito non contabilizzati, tratti dalle somme destinate al pagamento di commesse svolte dalla SCAI e dall'ITALSTRADE SpA, con l'evidenziazione anche delle norme contrattuali relative al regolamento ed alla maturazione di interessi bancari;

b) l'entità, le modalità ed i tempi di costituzione di « fondi neri » — non contabilizzati e non iscritti a bilancio — e la loro movimentazione sino al loro finale utilizzo attraverso tutte le forme adoperate, quali libretti di risparmio e titoli di Stato, e tutti gli istituti ed enti presso i quali le operazioni sono state compiute;

c) se e quali rilievi siano stati formulati in ordine agli interessi prodotti dai depositi ed alla loro destinazione e comunque relativamente ai cosiddetti « fondi neri », da parte degli organi collegiali di controllo, di sindacato e di certificazione contabile dell'IRI e delle società ad esso collegate;

d) quali organi dell'IRI e delle società ad esso collegate siano venuti a conoscenza dell'esistenza dei « fondi neri » fin dal 1971, in quale sede se ne sia discusso e quali decisioni siano state prese in merito;

e) quali uomini di Governo e di organismi parlamentari siano venuti a conoscenza dei « fondi neri » nell'esercizio delle loro funzioni;

f) quali siano stati analiticamente i destinatari di detti « fondi neri » e in particolare quali partiti, correnti politiche, uomini politici nonché quali giornali e giornalisti abbiano beneficiato dei fondi.

4. La Commissione ha inoltre il compito, alla luce della ricostruzione dei fatti di cui ai precedenti commi, di accertare se vi siano state e quali siano state le responsabilità della pubblica amministrazione.

5. La Commissione ha infine il compito di accertare se vi siano state pressioni od interventi, da parte di politici o meno, che possano aver determinato reati o deviazioni dall'esercizio delle competenze istituzionali di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Art. 3.

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale che civile o amministrativo, e può chiedere, nell'espletamento dei propri lavori, la collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

2. La Commissione potrà avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative, già acquisite, nonchè di ogni altro mezzo di accertamento ed alla stessa non potrà essere opposto nè il segreto professionale, nè il segreto bancario, nè il segreto istruttorio, nè il segreto militare, nè il segreto di Stato, nè il segreto politico e amministrativo.

3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra il difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

1. La Commissione d'inchiesta conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data della costituzione.

2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione; i parlamentari che dissentono possono presentare una o più relazioni di minoranza.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti.

Art. 5.

1. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati provvedono alla destinazione dei funzionari per il funzionamento della Commissione.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.